

TI_GERICHTE 38.2022.74 vom 22. Dezember 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-12-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.74

FR: TI_GERICHTE 38.2022.74 du 22 décembre 2022

IT: TI_GERICHTE 38.2022.74 del 22 dicembre 2022

Erwägungen

E. 14

agosto 2018 consid. 2.4. (cfr. doc. A), la quale, menzionando la STF 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015, aveva precisato che l'esercizio dell'accesso alla casella postale rientra nell'ambito della responsabilità del destinatario, ha indicato che la sentenza cantonale sempre al consid. 2.4. specifica che in un determinato caso il TF aveva stabilito che gli atti erano stati regolarmente notificati con il deposito nella casella postale e che i ricorrenti non avevano neppure fatto valere un accordo con La Posta secondo cui gli atti non dovevano essere depositati nella casella postale, mentre nel suo caso da accordi con La Posta invii senza la dicitura "Casella postale" mai avrebbero dovuto essere depositati nella Casella "specificata" (cfr. doc. I pag. 9). Questa Corte rileva, da un lato, che l'insorgente si riferisce a una sentenza del Tribunale federale differente dalla STF 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015, e meglio alla STF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, sempre citata nella STCA 36.2018.39 al consid. 2.4. Dall'altro, che nella STF 2C_430/2009 l'opposizione era irricevibile, in quanto tardiva per due giorni. In quel caso di specie, dunque, un eventuale accordo con la posta avrebbe, se del caso, potuto giustificare il ritardo di due giorni. In concreto, invece, il ritardo è di quasi due mesi. Pertanto l'accordo con La Posta in relazione a quali invii recapitare nella Casella postale "specificata", rispettivamente l'errore di quest'ultima di deposito della decisione del 1° febbraio 2022 non consente in ogni caso un trattamento a favore della ricorrente. Differente avrebbe potuto essere la situazione nell'ipotesi in cui l'inoltro dell'opposizione fosse stato solo di qualche giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni e connesso al fatto di aver svuotato la Casella una volta sola alla settimana, come indicato dalla Posta quale frequenza minima. 2.6. In esito a tutto quanto precede, occorre concludere che nel caso di specie determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGa (cfr. consid. 2.1.) è giovedì 3 febbraio 2022, come risulta dal tracciamento dell'invio della decisione del 1° febbraio 2022 (cfr. doc. F1). Il termine per interporre opposizione ha così iniziato a decorrere, in virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGa, il 4 febbraio 2022 ed è scaduto lunedì 7 marzo 2022, essendo l'ultimo giorno del termine un sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGa).

L'opposizione del 25 aprile 2022 (cfr. doc. E; consid. 1.2.) è, pertanto, tardiva (cfr. STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16 novembre 2020; STCA 38.2020.3 del 4 marzo 2020). 2.7. Va ora esaminato se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine. L'art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Di analogo tenore è l'art. 41 LPGa concernente la "restituzione in termini". Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.8. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 1° febbraio 2022. In effetti il TCA, analogamente all'amministrazione (cfr. doc. A pag. 6-7), non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l'inoltro tardivo dell'opposizione, in particolare considerando che non è stato invocato alcun impedimento da parte delle persone abilitate ad accedere alla Casella postale presso l'Ufficio postale di _____ (cfr. doc. A; consid. 1.4.) o perlomeno a incaricare terzi a tal fine nel periodo dall'inizio di febbraio all'inizio di marzo 2022.

2.9. La parte ricorrente ha chiesto l'audizione testimoniale e/o come interrogatorio di parte di _____, socio e gerente con firma individuale della RI 1 (cfr. consid. 2.5.), e di indire un'udienza perché questa Corte possa determinarsi "nel proprio apprezzamento delle prove e delle argomentazioni con sufficiente cognizione circa la natura sincera della parte ricorrente delle proprie argomentazioni e dichiarazioni" (cfr. doc. (cfr. doc. I pag. 16; V). Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni

delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8. Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie. Il medesimo ha, quindi, chiesto l'assunzione di nuove prove. Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell'11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti all'incarto consentono al

TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l'assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. La domanda di assunzione di prove formulata dall'insorgente, va, dunque, respinta. 2.10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione del 13 luglio 2022, con la quale la Cassa ha ritenuto l'opposizione del 25 aprile 2022 contro la decisione del 1° febbraio 2022 irricevibile va confermata. Per completezza in merito all'"eccezione di litispendenza e di competenza" sollevata dalla parte ricorrente, in quanto la Cassa si è "costituita accusatrice privata anche in ambito civile, oltre che penale" il 10 dicembre 2021 (cfr. doc. V), il TCA si limita a osservare che al riguardo l'amministrazione, il 7 novembre 2022, ha affermato che la questione non si pone, "dato che con i decreti d'accusa (n.d.r. cfr. doc. III; consid. 1.5.) la Cassa – che ha prontamente informato il Ministero pubblico dell'emanazione della decisione di restituzione ex art. 25 LPGA, risultando la fattispecie chiara e disponendo di tutti gli elementi determinanti per decidere a prescindere dall'esito del procedimento penale – è stata rinviata al foro civile (recte: amministrativo) e non vi è quindi alcun rischio che il credito possa essere preteso due volte (...)" (cfr. doc. VII). 2.11. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. L'oggetto della lite sottoposta all'esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell'opposizione interposta contro la decisione di restituzione delle indennità per lavoro ridotto del 1° febbraio 2022. In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA non merita di particolari approfondimenti. Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l'applicazione. Anche nel caso in cui la causa non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)." Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., "vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)". In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la r é vision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107. Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.